

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

e ### di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### di ### all'esito della discussione cartolare dell'11.09.2026, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente,

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1339/2024 R.G., avente ad oggetto "### ipotesi" e vertente

TRA

(c.f. indicato ##), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, (indirizzo p.e.c. indicato: ##); RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DEL### E ### in persona del ### p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed domiciliat ###Napoli, alla Via ### (indirizzo p.e.c. indicato: ##); RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data ##, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il ### di Avellino, in funzione del giudice del lavoro chiedendo: "1. Accertare, riconoscere e dichiarare, per i fatti sopra esposti, che il sig. ### durante il periodo di malattia compreso tra il ### ed il ### ha correttamente adempiuto al dovere di diligenza gravante sul lavoratore in malattia; 2. Accertare, riconoscere e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento n. ##/2023 del 28.12.2023 emesso dal dirigente

scolastico dell'### "E. De Amicis - R. Masi" sito alla ### snc nel Comune di ###; 3. Per l'effetto condannare il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 209,40 nonché al ripristino della posizione lavorativa per il periodo compreso tra il ### ed il ###"; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.

Il ricorrente, dipendente del Ministero resistente presso l'### "E. De Amicis - R. Masi" di ### con la mansione di collaboratore scolastico, rappresentava che in data ###, colpito da sindrome influenzale, trasmetteva certificato di malattia telematico con prognosi fino al 17.11.2023, precisando di avere indicato l'indirizzo di residenza e reperibilità dell'abitazione sita in via ### n. 5 nel comune di ### de' ###.

Rappresentava di avere ricevuto, in data ###, contestazione di addebito disciplinare da parte del Dirigente Scolastico perché risultato irreperibile all'esito della visita fiscale effettuata il ###.

Riferiva di avere presentato le proprie giustificazioni in forma scritta, valutate inidonee dal Dirigente, il quale con nota del 28.12.2023 decretava che il periodo dal 13.11.2023 al 17.11.2023 sarebbe stato considerato come assenza ingiustificata.

Lamentava di avere subito la trattenuta di euro 209,40 dal cedolino paga di febbraio, ritenendone la illegittimità.

Sosteneva di avere adempiuto al proprio obbligo di diligenza evidenziando che in precedenti occasioni il medico fiscale non aveva avuto difficoltà a rintracciare l'abitazione e che nel giorno e nell'orario indicato nel verbale era presente in casa, precisando altresì che, inserito il suddetto indirizzo in un sistema di navigazione, si rendeva conto che lo stesso segnalava un punto a circa 500 metri di distanza dall'effettiva abitazione.

2. Instauratosi il contraddittorio con memoria difensiva depositata in data ### si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione e del ### chiedendo il rigetto del ricorso.

Ripercorsa la vicenda dal punto di vista fattuale, la parte resistente evidenziava che il giorno 01.12.2023 l'ufficio di segreteria, consultato l'esito della visita fiscale domiciliare ### richiesta il ### ed effettuata il ### alle ore 17:01 sulla piattaforma dell'### rilevava che alla voce ### risultava "### non

effettuata” e che, a seguito di richiesta di chiarimenti, l'### inviava il verbale di accesso redatto dal medico incaricato.

Riteneva indimostrata la diligenza del lavoratore per non avere egli fornito tutti gli elementi utili a consentire al medico l'effettivo accesso alla sua abitazione, precisando di non avere mai contestato al dipendente l'assenza all'indirizzo indicato.

All'esito della odierna udienza di discussione cartolare e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza in atti.

3. Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.

La domanda del ricorrente ha ad oggetto la impugnativa della sanzione disciplinare comminatagli per la violazione del dovere di diligenza durante il periodo di assenza per malattia per non avere indicato tutti gli elementi utili alla reperibilità al domicilio indicato. In particolare, con decreto del 28.12.2023 il Dirigente Scolastico decretava che i giorni dal 13.11.2023 al 17.11.2023 non sarebbero stati utili “né ai fini della retribuzione, né ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera, né ad ogni altro fine del rapporto d'impiego, quali ferie e tredicesima mensilità”, in quanto ritenuti assenze ingiustificate.

In materia di visita medica fiscale di controllo del lavoratore in malattia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il lavoratore non solo debba essere materialmente presente al domicilio nelle fasce orarie previste, ma che abbia l'onere di porre in essere ogni misura dettata dalla comune diligenza atta a consentire il suo reperimento, quale manifestazione di disponibilità al controllo e che la prova di avere attuato tali misure, nel caso di contestazione, spetti al lavoratore.

Come noto, l'art. 2700 c.c. stabilisce che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che i verbali redatti da pubblici ufficiali, ivi compresi i medici fiscali incaricati delle visite di controllo, godono di fede privilegiata limitatamente ai fatti attestati come

avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass., Sez. Un., n. 12545 del 1992; Cass. n. 17355 del 2009; Cass. n. 24818 del 2016; Cass. n. 24637 del 2022).

In particolare, per quanto concerne i verbali di visita fiscale, la Suprema Corte ha precisato che il certificato redatto dal medico convenzionato con I'### per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all'indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso (Cass. n. 24181 del 2016).

Nel caso in esame il verbale di accesso allegato dalla resistente (v. n. 5) riporta l'annotazione "sconosciuto/irreperibile" che, oltre a costituire mera sintesi valutativa dell'esito dell'accesso, esprime una equivocità non superabile con l'attribuzione di un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell'onere probatorio. (v. sentenza Corte di Cassazione n. 22621/2026). 4. Vale a questo punto riportare le risultanze della prova orale ammessa.

Il teste ### ha dichiarato: "### un medico di famiglia, cosiddetto di assistenza primaria, indifferente. ADR conosco d'amato ### perché un mio assistito. ADR io ho iniziato a svolgere l'incarico quale medico di famiglia a ### nell'ottobre 2022. ADR Ricordo che nel novembre del 2023 il giorno 13 il ### è venuto al mio ambulatorio perché aveva la febbre e quindi ho emesso un certificato medico con prognosi di tre/quattro giorni, ma non

ricordo con precisione. Preciso che anche la data del 13/11/2023 l'ho ricostruita a posteriori, con sforzo di memoria. ADR Ricordo che nel primo pomeriggio sono andato a visitare nuovamente il ### che frattanto mi aveva contattato dicendomi che era peggiorato e questa volta mi sono recato presso la sua abitazione, che si trova in ### dei ### alla via ### n. 5. ADR era la prima volta che mi recavo a visitare il ### presso la sua abitazione. In quella occasione c'era sua moglie se non ricordo male. ADR io risiedo in ### dei ###".

La teste ### ha dichiarato: "### la coniuge legalmente separata del sig. ### dal dicembre 2025, anzi dicembre 2024. ADR dopo la separazione ho continuato a vivere nell'abitazione di via ### 5. ADR Il mio ex marito mi ha riferito che il medico legale non ha trovato l'indirizzo di casa nostra all'epoca dei fatti, in un giorno in cui il mio ex marito era in malattia. Preciso tuttavia che in quel giorno, di cui non ricordo la data, il mio ex marito era in casa e tanto so perché anche io ero in casa. Ricordo che quel giorno la mattina accompagnai il mio ex dal dottore e che poi nel pomeriggio il dottore venne a casa a visitarlo. Voglio precisare che il dottore venne a visita domiciliare ad ora di pranzo, verso l'una/l'una e mezzo. ADR Null'altro posso riferire."

Ciò posto, vale precisare che oggetto di contestazione non è l'assenza del ricorrente presso l'abitazione al momento dell'effettuazione della visita fiscale, ma la mancata diligenza dello stesso nel fornire tutti gli elementi utili e necessari alla individuazione dell'abitazione.

5. ### non appare fondato.

Va rilevato che le foto dell'entrata dell'abitazione allegate al ricorso mostrano che l'indirizzo era tracciato a mano con l'uso di un pennarello sulla superficie muraria del cancello esterno e, pertanto, non risultano utili a comprovare né la loro effettiva riferibilità al domicilio del convenuto, né che quelle indicazioni fossero presenti al momento della visita fiscale.

Il lavoratore ha, tuttavia, allegato precedenti verbali di visita effettuati dal medico fiscale le quali, sebbene svolte in costanza di rapporto di lavoro con altro istituto scolastico, erano state effettuate sulla base delle medesime indicazioni fornite all'###

scolastico autore della contestazione disciplinare in questa sede impugnata.

Allegava, altresì, foto ricavate dall'app ### da cui emergeva che la stessa segnalava un punto a circa 500 metri di distanza dall'effettiva abitazione del ricorrente.

Ebbene, venendo al profilo dell'onere di diligenza del lavoratore nel rendersi reperibile, esso presuppone, in ogni caso, l'accertamento dell'effettiva irreperibilità del medesimo, che, nel caso di specie, non è stata confermata dalla prova testimoniale escussa.

Al riguardo deve osservarsi che dal verbale di accesso risulta altresì la dicitura "al n. 5 non è conosciuto", circostanza da considerarsi priva di plausibilità risultando pacifico il dato secondo cui l'indirizzo del ricorrente fosse in via ### n. 5 in ### de' ###. Peraltro, la già evidenziata intrinseca ambiguità delle attestazioni del medico fiscale non ha consentito di individuarne in modo inequivocabile il contenuto, mentre è emerso che in altre due circostanze (periodo di malattia dal 28.09.2022 al 30.09.2022 e dal 16.11.2022 al 18.11.2022), il controllo domiciliare fosse andato a buon fine.

Sulla base delle risultanze istruttorie esaminate non può, dunque, ritenersi provato l'inadempimento del lavoratore quanto alla doverosa cooperazione necessaria alla sua reperibilità presso l'indirizzo indicato per la visita fiscale.

Va, infatti, presunta la buona fede del ricorrente, stante la finalizzazione delle precedenti visite di controllo, la comprovata presenza in abitazione del lavoratore nel giorno del 13/11/2023 e considerata altresì la difficile individuazione di un ulteriore facere del lavoratore diretto a consentire, in concreto, la realizzazione del controllo. 6. Da tanto deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento n. ###/2023 del 28.12.2023 emesso dal dirigente scolastico dell'### "E. De Amicis - R Masi" di ### e condanna del Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 209,40 corrispondente a quanto decurtato per la sanzione comminata (v. cedolino paga in all. n. 5 produzione ricorrente), nonché al ripristino della posizione lavorativa per il periodo compreso tra il ### ed il ##.

7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.

P.Q.M.

di Avellino, in funzione di Giudice del ### pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra istanza e/o eccezione assorbite e/o disattese così decide: 1) accoglie il ricorso; 2) per l'effetto, dichiara illegittimo provvedimento n. ###/2023 del 28.12.2023 emesso dal dirigente scolastico dell'### "E. De Amicis - R Masi" di ### e condanna del Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 209,40, oltre al ripristino della posizione lavorativa per il periodo compreso tra il ### ed il ###; 3) compensa le spese di lite.